

domanda in carta legale al Sindaco, specificando le motivazioni della scelta del nome. L'istanza potrà essere corredata da documenti (ricerche storiche o curriculum vitae) che l'istante ritenga utili per il prosieguo del procedimento.

Art. 7 Procedimento

Ricevuta l'istanza, il Sindaco la trasmette al Settore per l'istruzione, la quale deve ultimarsi entro sei mesi dall'espletamento dell'ultima fase di esso.

L'attribuzione del toponimo è stabilita con provvedimento di G.M. che conterrà le prescrizioni in ordine all'applicazione delle targhe viarie e delle relative spese.

Gli estremi della deliberazione saranno comunicati ai cittadini interessati ed ai principali Enti Pubblici.

In caso di cambiamento della denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

Art. 8 Apposizione di targhe

Le targhe viarie sono apposte all'inizio di ogni strada e, di regola, agli incroci con altre aree.

Per le caratteristiche delle targhe viarie e della numerazione civica si rinvia alle disposizioni emanate dal Ministero dei LL.PP. e dell'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico.

L'Amministrazione Comunale, sentita la Soprintendenza ai BB.AA., è in facoltà di apporre targhe con caratteristiche differenti, nelle zone di particolare interesse architettonico, paesaggistico o artistico del centro storico.

I cittadini sono tenuti a permettere che il Comune apponga agli edifici di loro proprietà le tabelle indicanti il nome delle vie, piazze pubbliche, ecc., nonché quelle dei numeri civici.

La spesa per l'applicazione, la manutenzione o la sostituzione delle targhe viarie è a carico dell'Amministrazione comunale, salvo quanto disposto all'ultimo comma dell'articolo seguente.

Art. 9 Obbligo di numerazione civica

Qualsiasi unità ecografica semplice (fabbricato adibito ad abitazione civile, vano destinato all'esercizio di attività commerciale, struttura comunque destinata ad ospitare qualsiasi tipo di manifestazione sociale) deve essere provvista di numerazione civica ordinata di norma secondo la successione di numeri arabi.

Il proprietario di un nuovo fabbricato deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere l'indicazione del numero civico chiedendo, se occorre, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso.

Se il proprietario non ha richiesto l'adempimento, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa. I proprietari sono altresì tenuti al ripristino delle tabelle viarie quando siano distrutte o danneggiate per fatto a loro imputabile.

Art. 10

Adempimenti dell'Ufficiale di Anagrafe

Senza l'attribuzione di un numero civico non potrà essere dato corso a richieste di trasferimento di residenza o di cambio di abitazione nell'ambito del territorio comunale.

Ai sensi del comma precedente, l'Ufficiale di Anagrafe è tenuto a richiedere al Servizio Toponomastica l'inserimento nell'ordinamento ecografico comunale del numero civico prima di dar corso a pratiche di iscrizione per cambio di residenza e di abitazione.

Art. 11

Ordinamento ecografico

L'insieme del viario comunale e dei numeri civici di ogni area di circolazione costituisce l'ordinamento ecografico del Comune.

Il Comune provvede periodicamente e quando ne sia richiesto dall'ISTAT alla revisione dell'ordinamento ecografico.

Inoltre, per ognuna delle aree, dovrà essere descritta in apposita scheda la specie di attività che si svolge in ciascun numero civico.

Si applicano le norme contenute nel vigente regolamento anagrafico e alle apposite istruzioni emanate dall'ISTAT.

Art. 12

Revisioni in occasione dei censimenti

Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, con le modalità tecniche stabilite dall'Istituto Centrale di Statistica, si provvederà alla revisione del piano topografico, dell'onomastica stradale e della numerazione civica, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti o demolizioni.